

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 713

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ORLANDO, MARTINA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati
nel settore agroalimentare

Presentata l'8 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, particolarmente sentita dalle organizzazioni sociali e da quelle agricole, di contrastare il fenomeno delle agromafie. È nostro auspicio che, così come gli operatori del settore e la pubblica opinione convengono nel riconoscere il pericolo delle agromafie e la comunità scientifica e giuridica è concorde nell'indicare le soluzioni normative necessarie, allo stesso modo il Parlamento possa trovare unità nella lotta contro le mafie, particolarmente pericolose e spietate nel settore agricolo e alimentare. Pertanto chiediamo ai deputati di ogni gruppo parlamentare di sostenere la presente proposta di legge, partecipando a una battaglia che può essere comune a sostegno dell'impresa sana, della salute e della legalità.

Il testo qui presentato è quello formulato dalla Commissione per l'elaborazione

di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, che il primo firmatario della presente proposta di legge volle istituire, nella scorsa legislatura, mentre era Ministro della giustizia.

L'intervento è incentrato su due principali oggetti:

1) da un lato, la delimitazione della categoria dei reati di pericolo contro la salute, in modo da riformare la tutela dei beni giuridici di riferimento, che richiede l'anticipazione delle correlate incriminazioni già alla soglia del rischio;

2) dall'altro lato, la rielaborazione del sistema sanzionatorio relativo alle frodi alimentari, con particolare riferimento alle organizzazioni complesse e alla responsabilità delle persone giuridiche, che sono divenute ormai, nella dimensione allargata degli scambi commerciali, il principale referente criminale, così permettendo rispo-

ste concrete e differenziate in ragione dell'effettivo grado di offensività.

L'intervento innova il codice penale, sia con riguardo alla tutela penale della salute pubblica, sia con riguardo alla tutela penale dell'economia.

In primo luogo, per ragioni di carattere sistematico, la proposta di legge si propone di superare l'attuale partizione interna del titolo VI del libro secondo tra « delitti di comune pericolo mediante violenza » (capo I) e « delitti di comune pericolo mediante frode » (capo II), sostituendola con la distinzione tra « delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica » (capo I) e « delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali » (capo II).

Queste denominazioni sono ritenute più idonee a rispecchiare i contenuti e le finalità del progetto di riforma di questa classe di delitti.

Nel vigente sistema penale, in particolare, rimangono al di fuori della soglia di rilevanza tutti i fatti di produzione e di commercializzazione di alimenti che, tenuto conto della dimensione organizzata e all'ingrosso dell'attività illecita, non sono capaci di produrre un pericolo immediato e imminente, ma tendono a manifestare la propria pericolosità nel medio e lungo periodo e in via del tutto eventuale. In questa maniera, le condotte menzionate, in quanto non connotate da una nocività particolarmente elevata o diffusa, non solo risultano escluse dall'ambito di applicazione delle norme del codice penale, ma sfuggono altresì alle previsioni preventivo-repressive contenute nelle leggi complementari.

Si sottolineano, inoltre, fra le più significative lacune dell'attuale legislazione penale, l'assenza di una fattispecie di reato omissivo che riguardi l'omesso ritiro di alimenti pericolosi per la salute, e l'assenza di una disciplina della responsabilità « da reato » per le persone giuridiche in materia alimentare. Anche questi *deficit* vengono colmati dalla proposta di legge.

Nella sistematica del codice penale è da tempo avvertita l'esigenza di razionalizzare e unificare fattispecie come quelle degli articoli 440, 442 e 444 che, pur essendo

applicate con frequenza moderata (almeno rispetto alle consustanziali ipotesi contravvenzionali), sembrano in apparenza molto sbilanciate verso la protezione della salute pubblica, come se fossero ipotesi di veri « disastri », mentre la loro applicazione concreta è assai più arretrata, sanzionando forme di pericolo astratto-concreto, senza un vero coordinamento con la normativa complementare, tanto da far registrare un fenomeno di « contravvenzionalizzazione » di questi delitti.

L'applicazione degli articoli 440 e seguenti risulta dunque possibile solo ove il giudice abbia verificato la sussistenza di un effettivo pericolo per la salute, non circoscritto a singoli cittadini, bensì incombente su una collettività indeterminata. Viceversa, la circostanza che la giurisprudenza abbia, di fatto, allargato questa tutela, attestandosi sul requisito del pericolo per una, due o più persone, è un segno dell'evidente esigenza di rendere più operative le incriminazioni, anche ove abbiano mancato di concretarsi macro-eventi di pericolo.

Questo dato di realtà punitiva va peraltro ricordato, da un lato, con le fattispecie « di pericolo » dell'apparato contravvenzionale extra-codicistico (in particolare, i riformulati articoli 5 e seguenti della legge n. 283 del 1962) e, dall'altro lato, con la disciplina « moderna » di un vero delitto contro la salute pubblica consistente in un « disastro sanitario », che rimane a tutt'oggi non definito nel codice, lasciandosi operare la giurisprudenza con strumenti indeterminati e superati come il vigente articolo 434 nella parte riguardante il disastro innominato.

Il presente intervento normativo mira anche a riordinare i rapporti tra il codice penale e le leggi complementari, a partire dalla principale norma anticipatoria della tutela: quella dell'illecito di pericolo o di prevenzione, che non può ricalcare modelli stranieri (come quello tedesco) o italiani (come quello dell'articolo 89 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), che contengono un rinvio « in bianco » a un corpo dettagliato di re-

gole, cioè, a una sorta di codice della sicurezza (alimentare o del lavoro negli esempi citati), laddove un dettagliato codice alimentare della sicurezza non esiste nel nostro ordinamento e la sua adozione non appare necessaria dal punto di vista strettamente penalistico.

Si è inteso, perciò, introdurre una norma generale e astratta, comprensiva di tutte le tipologie di condotte più significative, ma per caratteri generali. Essa, dunque, delinea un illecito penale nominato e tipico, non di una serie indefinita di inosservanze tipizzate per effetto di una tecnica di rinvio a numeri, lettere e commi numerosi e sparsi, ma senza l'identità di un fatto ben preciso e unitario, sia pure per tipologie riassuntive di condotte.

Le principali opzioni politico-criminali sono, in sostanza, condotte su due binari, il codice penale e la legge n. 283 del 1962, operando su molteplici livelli: nei delitti contro la salute pubblica (articoli 439 e seguenti del codice penale), nei delitti anticipati di pericolo (articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 283 del 1962) e nelle contravvenzioni (articolo 5, commi 3 e 4, della citata legge) previsti nella legge complementare, in altre contravvenzioni esistenti, in presenti e in parte nuovi illeciti amministrativi e nella responsabilità degli enti, nonché nel delitto colposo di disastro sanitario operante sia rispetto al delitto alimentare previsto dal citato articolo 5, sia rispetto ai delitti di pericolo contro la salute pubblica.

Si è inoltre previsto che tra reati *extra codicem* e delitti previsti dal codice operi sostanzialmente il seguente livello ascendente di offensività:

1) le condotte al dettaglio colpose sono previste come illeciti amministrativi;

2) le condotte al dettaglio dolose sono reati contravvenzionali;

3) le condotte all'ingrosso colpose sono reati contravvenzionali, mentre, se commesse con dolo, assurgono a figura delittuosa.

Tuttavia, per le ipotesi di reato costruite *extra codicem* a livello di prevenzione o di

pericolo sono previste forme di oblazione o, comunque, di ravvedimento, rilevanti a fini estintivi: si propone, infatti, di introdurre nel settore alimentare disciplinato dalla legge n. 283 del 1962 un meccanismo estintivo analogo a quello introdotto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, relativamente alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, da ultimo esteso anche ai reati ambientali con la legge 22 maggio 2015, n. 68.

In ultima analisi, mentre s'intende operare nel senso di un'anticipazione forte della tutela penalistica in caso di condotte di pericolo svolte nell'esercizio di attività all'ingrosso e, dunque, spesso – ma non necessariamente – nell'ambito della criminalità organizzata alimentare, si prevedono comunque meccanismi riparatori estensibili ai soggetti che operino in un contesto imprenditoriale lecito per condotte dolose anche all'ingrosso, ma (in caso di dolo) solo occasionalmente e modestamente rilevanti, che non abbiano dato luogo a conseguenze lesive e siano neutralizzabili nel processo di commercializzazione.

Al fine di una maggiore tassatività in concreto e dell'uniformità applicativa, sono presi in considerazione anche i casi in cui le violazioni previste dall'articolo 5 della legge n. 283 del 1962 consistano nell'inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari volte ad attuare il principio di precauzione, ossia la disciplina preventiva riguardante gli alimenti vietati in quanto non sicuri, senza che tuttavia ne sia stata accertata scientificamente la nocività per la salute. In questo caso, la violazione della sicurezza per la salute attraverso la commercializzazione di alimenti in contrasto con il principio di precauzione assume rilevanza extrapenale: essa è pertanto configurata come illecito amministrativo sottoposto a sanzione pecuniaria.

Il percorso di organica produzione normativa.

Il percorso di organica produzione normativa passa attraverso le fasi di seguito elencate.

a) La tutela della salute pubblica.

L'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, che costituisce, ancora oggi, il testo base della prevenzione e della repressione penale specifica nel settore alimentare, non è stato aggiornato dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Ciò ha comportato numerose lacune nell'intervento punitivo, oltre alla formazione di una serie di interpretazioni, linguaggi e precedenti che mescolano nozioni disomogenee, in modo particolarmente confuso anche nei rapporti tra il codice e le leggi complementari.

b) Il contrasto delle frodi nel commercio di prodotti alimentari.

In primo luogo, al fine di evidenziare il peso e la pregnanza di valore assunti dalla prevenzione delle frodi alimentari, il titolo VIII del libro secondo del codice penale viene così ridenominato: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare » (sul significato del riferimento al patrimonio agroalimentare si veda *infra*). La rinnovata oggettività giuridica mira, tra l'altro, a dare visibilità alle lacune della preesistente normativa, concepita per diversi e più ridotti fenomeni fraudolenti, già rivelatasi inadeguata a fronteggiare le attuali condotte criminose, talora lesive di interessi diffusi anche in danno del mercato, della concorrenza e del pubblico dei consumatori. Invero, le condotte incriminate dai vigenti articoli 515, 516, e 517 del codice penale si incentrano su vicende « minime » quanto a offensività e a dimensione degli scambi: di qui la necessità di estendere la risposta punitiva a frodi « massive » di obiettiva e rilevante gravità, messe a punto in contesti organizzati, che fanno leva sulla lunghezza e sulla complessità delle filiere e sulla disintermediazione delle fasi di produzione

svolte in aree geografiche anche molto distanti.

In linea generale, la proposta di legge mira a introdurre disposizioni intese ad affrontare in modo adeguato i diversi fenomeni criminali che rientrano nell'ampia area delle frodi nel commercio di alimenti, sia sotto il profilo sanzionatorio (con la possibilità di utilizzare più incisivi strumenti di indagine e di fare ricorso a misure cautelari personali o reali in caso di pericolo immediato di prosecuzione delle attività criminali), sia sotto il profilo dell'estensione della sfera repressiva, a fronte di attività illecite che oggi non risultano punibili o lo sono soltanto grazie a interventi giurisprudenziali che hanno esteso al massimo l'ambito del tentativo punibile per i reati di cui agli articoli 515 e 516 del codice penale.

In realtà, la proposta di legge incide in modo ancor più profondo sul quadro degli interessi tutelati, non secondo una valutazione propria degli estensori del testo, ma in base alla presa d'atto del mutato quadro dei valori che vengono in rilievo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il bene tutelato dai vigenti articoli 515 e 516 del codice penale – principali argini contro le frodi – è principalmente la « lealtà commerciale », tanto da ritenersi sanzionabile la consegna di *aliud pro alio* anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole (e sostanzialmente abbia accettato) di avere ricevuto merce diversa da quella pattuita.

La prospettiva dalla quale muove la proposta di legge mira a incidere in modo diverso sul settore degli alimenti, posto che il tema delle frodi riguarda le caratteristiche intrinseche o l'origine geografica dell'alimento, di per sé o come garantite dalla denominazione protetta o dal marchio del produttore ovvero dall'attestazione di conformità a specifiche modalità di produzione (è il caso della produzione « biologica », attualmente non assistita da previsioni penalistiche).

Il fenomeno criminale che riguarda tutti gli altri tipi di prodotti contraffatti s'incentra essenzialmente e sempre più sulla tutela del marchio o del modello: ne è prova

quanto si può desumere dalla casistica classificata nell'archivio telematico della Corte di cassazione.

In sostanza, la ragione della centralità politico-criminale dei reati aventi ad oggetto alimenti, nell'ambito delle frodi, sta nel fatto che la frode incide su caratteristiche di qualità dell'alimento o comunque essenziali per la scelta di acquisto (per tutte, la provenienza geografica); lo stesso marchio registrato, nel settore alimentare, continua a svolgere principalmente il tradizionale ruolo di garanzia della qualità dell'alimento; analoghe considerazioni valgono per la denominazione protetta.

Le condotte criminali non possono, quindi, prescindere dall'ingenerare confusione tra gli «alimenti» piuttosto che tra i (soli) segni esterni apposti sugli stessi.

Al contrario, nel caso dei prodotti non alimentari, i fenomeni criminali attengono – per quanto si è detto – alla contraffazione del marchio, che ha visto incrementare la sua funzione suggestiva, quale attestazione della provenienza da un dato imprenditore piuttosto che delle caratteristiche del prodotto.

Perciò la casistica giudiziaria relativa a tali prodotti è sostanzialmente circoscritta all'ambito dei reati di contraffazione dei marchi e dei modelli (articolo 473 e seguenti del codice penale). Ciò fa comprendere la diversità delle frodi alimentari rispetto al fenomeno della contraffazione legata alla violazione della proprietà industriale e intellettuale e, quindi, la necessità di separare e di calibrare diversamente i rispettivi precetti e le correlative sanzioni penali.

Conseguentemente, la tutela degli alimenti deve essere, innanzitutto, inquadrata nell'ambito di un più chiaro ambito di salvaguardia del consumatore finale: ciò che deve essere sanzionato è la vera e propria frode nei confronti del destinatario ultimo dell'alimento (e non già la generica ed evanescente «lealtà commerciale»). La *ratio tutelae* deve tenere conto del valore prioritario progressivamente assunto dall'identità del cibo quale parte irrinunciabile e insostituibile della cultura dei territori, delle comunità locali e dei piccoli produttori

locali, che definiscono, in sostanza, il «patrimonio alimentare». In questo senso si fa riferimento ai contenuti inseriti nella Carta di Milano del 2015, la quale individua chiaramente i «beni» che necessitano di protezione nel settore.

La repressione penale delle frodi nel commercio di alimenti in danno dei consumatori si rivela un approdo importante, rispetto alla disciplina vigente, sotto diversi e ulteriori profili.

Innanzitutto, il ricorso a norme – quali quelle di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che hanno ampliato e specificato l'ambito della frode mediante falsità e omissioni sulla provenienza geografica, in particolare per quanto riguarda i prodotti nazionali di qualità (l'indicazione *Made in Italy*) – ha portato a una disciplina tutt'altro che incentrata sull'effettiva capacità decettiva di determinate condotte menzognere. Sono state introdotte ipotesi di pericolo solo astratto che, non trovando necessaria corrispondenza in effettive condotte fraudolente, sono divenute oggetto di censura da parte dei competenti organi europei, sul presupposto che le medesime rappresentino (pretese) misure equivalenti a una restrizione del mercato in favore di determinati produttori (in ipotesi, i produttori nazionali).

Questa è la ragione per la quale le condotte sanzionate nella presente proposta di legge sono caratterizzate dall'effettiva capacità di indurre in errore il consumatore e dalla specifica finalità di frode.

In pratica, se un produttore dichiara volutamente e falsamente una data provenienza geografica di uno dei componenti del prodotto finale, con la specifica finalità di indurre in errore il consumatore perché effettui l'acquisto, il reato si produce perché la frode è consumata. Il profilo della definizione normativa della provenienza dell'alimento, in tale caso, è irrilevante.

I criteri adottati sul piano sanzionatorio.

La quantificazione delle pene edittali dei nuovi reati alimentari non costituisce

solo il necessario completamento punitivo dei precetti penali, ma è in grado di condizionare la stessa efficacia general-preventiva e applicativa della riforma proposta, oltre a comportare (o no) specifici effetti processuali, per esempio, in materia di misure cautelari o di intercettazioni.

Tenuto conto della difficoltà nella ponderazione delle comminatorie edittali, gli estensori del testo hanno inteso sottrarsi al rischio di fughe intuizionistiche (in avanti, con la previsione di pene-manifesto, o indietro, con arretramento della tutela) per selezionare criteri quanto più possibile oggettivi, che orientassero la definizione del trattamento sanzionatorio. In funzione del criterio di proporzione, sono stati adottati tre criteri interdipendenti:

- 1) la corrispondenza della pena con il tasso di offensività espresso dal reato;
- 2) l'equilibrio ponderale, ossia la ragionevolezza intrinseca della risposta punitiva;
- 3) la coerenza di sistema.

Un ulteriore criterio di riferimento è rappresentato dal panorama edittale delle fattispecie vigenti nel settore di tutela in esame e in quelli che presentano aspetti affini per quanto riguarda i beni tutelati.

In tema di frodi commerciali, si è ritenuto necessario procedere a un generalizzato incremento delle pene, ora sostanzialmente bagatellari, specialmente con riguardo alle contraffazioni degli alimenti a denominazione protetta e fino al limite superiore dell'agropirateria (fattispecie di nuovo conio, modellata *quoad poenam* sull'articolo 474-ter del codice penale).

Sul piano « aritmetico », è stata avvertita la necessità di orientarsi nel senso di mantenere una tendenziale proporzione, da 1 a 4, tra minimo e massimo edittale, in modo da consentire al giudice di adeguare la pena alla specificità del caso concreto e, al tempo stesso, di non divaricare troppo il compasso delle pene edittali, in nome del principio costituzionale della determinatezza della pena.

Si fa inoltre leva su un ampio apparato di pene accessorie, che incidono diretta-

mente sull'attività d'impresa e sulle modalità del suo esercizio, in coerenza col contesto in cui ci si muove, costituito da reati « d'impresa », ispirati da finalità locupletative. Nelle ipotesi di maggiore gravità ciò si traduce: sul piano soggettivo, nell'interdizione a ricoprire uffici direttivi delle imprese; sul piano oggettivo, in plurimi divieti di accesso ad autorizzazioni, contributi pubblici e contratti con la pubblica amministrazione nella chiusura dei locali, oltre che nella più tradizionale pubblicità stigmatizzante della condanna inflitta.

Sempre in funzione stigmatizzante è stata, inoltre, privilegiata la misura di sicurezza (la cui natura sanzionatoria è oggi chiara in giurisprudenza) della confisca, anche per equivalente o – nei casi più gravi di recidiva – per sproporzione, nel solco di una moderna concezione patrimonialistica del contrasto della criminalità particolarmente connotata da moventi economici.

Responsabilità amministrativa degli enti collettivi.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (« Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica »), ha allargato la responsabilità amministrativa di società, associazioni ed enti anche a reati contro l'industria e il commercio, come la frode in commercio, la vendita di alimenti non genuini come genuini e la contraffazione o alterazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine.

Per tali reati è prevista, a carico delle società, delle associazioni e degli enti, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e, in taluni casi, anche di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tali sanzioni possono essere evitate a condizione che

l'ente non sia incorso nella colpa da organizzazione e, quindi, abbia provveduto ad adottare, attuare e aggiornare un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati predetti.

Si tratta di un tipo di responsabilità che, affiancandosi a quella personale delle persone fisiche, appare idonea a incentivare politiche aziendali della sicurezza alimentare e della lealtà commerciale. Nel vigente quadro applicativo, come risulta dai casi giudiziari più rilevanti, tre sono le esigenze più pressanti: estendere la responsabilità degli enti ai reati alimentari di maggiore gravità; incentivare l'applicazione concreta delle norme in materia di responsabilità degli enti da parte dell'autorità di polizia

giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria; favorire l'adozione e l'efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensione.

A questo proposito, è apparso utile non limitarsi al semplice inserimento di una norma che estenda la responsabilità amministrativa a determinati reati alimentari, bensì costruire un'apposita e distinta disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione con specifico riguardo agli operatori alimentari, in prospettiva esimente o attenuante della responsabilità, traendo spunto dalle modalità di applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al codice penale a tutela dell'incolumità e della salute pubblica).

1. Al libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro l'incolumità e la salute pubblica »;

b) la rubrica del capo I del titolo VI è sostituita dalla seguente: « Dei delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica »;

c) la rubrica del capo II del titolo VI è sostituita dalla seguente: « Dei delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali »;

d) l'articolo 439 è sostituito dal seguente:

« ART. 439. — *(Avvelenamento di acque o di alimenti).* — Chiunque avvelena acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una o più comunità è punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici.

Se dal fatto di cui al primo comma deriva la morte di alcuno, si applica la pena dell'ergastolo »;

e) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

« ART. 440. — *(Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque o di alimenti).* — Chiunque contamina, adultera o corrompe acque, alimenti destinati al consumo pubblico o di una o più comunità ovvero sostanze medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni »;

f) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

« ART. 440-bis. — *(Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto,*

vendita e distribuzione di alimenti pericolosi). — Chiunque produce, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti contraffatti, adulterati, trattati o composti in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, idonei a porre in pericolo la salute di più persone, è punito con la reclusione da due a otto anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque commette le condotte ivi previste aventi ad oggetto sostanze medicinali o acque, contraffatte o adulterate, in modo tale da porre in pericolo la salute di più persone.

ART. 440-ter. — (*Omesso ritiro di alimenti pericolosi*). — Fuori dei casi di concorso nel reato previsto dall'articolo 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del commercio di prodotti alimentari che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti o prodotti da esso detenuti o ceduti, omette:

a) di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo degli stessi presso gli acquirenti o gli attuali detentori;

b) di informare immediatamente l'autorità competente.

Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace l'operatore del commercio di prodotti alimentari che non osserva i provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al medesimo comma.

ART. 440-quater. — (*Informazioni commerciali ingannevoli pericolose*). — Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443 del presente codice, nonché all'articolo 5, comma 2, della legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pub-

blica è punito con la reclusione da uno a quattro anni »;

g) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

« ART. 445-bis. — (*Disastro sanitario*). — Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440-quater, 441, 443 e 445 derivano, per colpa, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

ART. 445-ter. — (*Disposizioni comuni*). — Agli effetti della legge penale, l'evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello derivante da consumi cumulativi delle acque o dei prodotti o sostanze alimentari già distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo.

Agli effetti della legge penale, per alimenti si intendono i prodotti o sostanze alimentari e i mangimi destinati alla nutrizione degli animali »;

h) all'articolo 446, le parole: « 441 e 442 » sono sostituite dalle seguenti: « 440-bis, 440-ter e 441 »;

i) al secondo comma dell'articolo 448, le parole: « dagli articoli 439, 440, 441 e 442 » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 439, 440, 440-bis, 440-ter, 441 e 445-bis »;

l) l'articolo 452 è sostituito dal seguente:

« ART. 452. — (*Delitti colposi contro la salute pubblica*). — Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a otto anni nei casi di cui all'articolo 438 e al secondo comma dell'articolo 439;

2) con la reclusione da due a sei anni nel caso di cui al primo comma dell'articolo 439.

Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 441, 443 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo a due terzi ».

ART. 2.

(*Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari*).

1. Al libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 473:

1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con la stessa pena è punito, a querela della persona offesa, chiunque fabbrica o adopera industrialmente beni od oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso »;

2) nella rubrica, le parole: « e disegni » sono sostituite dalle seguenti: « , disegni e merci usurpative »;

b) all'articolo 474:

1) al secondo comma, dopo le parole: « primo comma » sono inserite le seguenti: « ovvero beni od oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso »;

2) nella rubrica, dopo le parole: « con segni falsi » sono aggiunte le seguenti: « e di merci usurpative »;

c) la rubrica del titolo VIII è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare »;

d) all'articolo 517-*quater*, il terzo comma è abrogato;

e) dopo l'articolo 517-*quater* è inserito il seguente:

« ART. 517-*quater*.1. — (*Agropirateria*). — Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-*bis*, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, commette alcuno dei fatti di cui agli articoli

517-*sexies* e 517-*septies* è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-*quater*, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 517-*octies*, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto, per un periodo di pari durata, di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti comprati o venduti.

Con la sentenza di condanna o di applicazione della pena emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice, in caso di recidiva per i reati di cui all'articolo 518-*bis*, primo comma, dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Le pene di cui al primo e al secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti »;

f) nel capo II del titolo VIII, dopo l'articolo 517-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

« ART. 517-*sexies*. — (*Frode nel commercio di prodotti alimentari*). — Fuori dei casi di cui all'articolo 517-*septies*, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, intro-

duce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a euro 10.000.

ART. 517-septies. — (*Vendita di alimenti con segni mendaci*). — Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, industriale, commerciale, di importazione o di esportazione ovvero di intermediazione di alimenti, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, al fine di indurre in errore il consumatore sull'origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

ART. 517-octies. — (*Circostanze aggravanti*). — Le pene stabilite dagli articoli 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies sono aumentate:

1) se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;

2) se l'alimento è falsamente presentato come prodotto biologico;

3) se i fatti sono commessi per le finalità del commercio all'ingrosso o della distribuzione ad ampi settori di mercato.

Se concorrono due o più delle circostanze previste dai numeri 1), 2) e 3) del primo comma, la pena è aumentata da un terzo alla metà »;

g) nel capo III del titolo VIII, dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 518-bis. — (*Pubblicazione della sentenza e ulteriori pene accessorie*). — La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater.1, nonché per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti

dagli articoli 517-*sexies* e 517-*septies*, importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 30 e 36, nonché il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, secondo comma, di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nei casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso ovvero la revoca delle iscrizioni e dei provvedimenti di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-*quater*, si applicano le pene accessorie di cui al primo comma del presente articolo se sussiste taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-*octies*.

ART. 518-*ter*. — (*Confisca obbligatoria e per equivalente*). — Nei casi di cui agli articoli 517-*quater*, 517-*quater*.1, 517-*sexies* e 517-*septies*, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto, nelle forme dell'articolo 322-*ter*.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale ».

ART. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 354, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche mediante il prelievo di campioni rappresentativi »;

b) all'articolo 392, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o attività di analisi di alimenti sottoposti a sequestro giudiziale, ancorché non deperibili ».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il giudice può disporre che i prodotti di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per esclusive finalità di assistenza e beneficenza, a enti territoriali o ad altri enti pubblici, ovvero ad associazioni o consorzi che, per statuto o atto costitutivo, abbiano compiti assistenziali, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. La destinazione del prodotto a finalità diverse da quelle assistenziali è punita ai sensi dell'articolo 316-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 132-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: « circolazione stradale, » sono inserite le seguenti: « ai delitti contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti, al delitto di agropirateria, »;

c) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: « la revisione, » sono inserite le seguenti: « ovvero se, per deperibilità, modi-

ficabilità o quantità del campione, non è possibile la ripetizione delle analisi, ».

ART. 4.

(*Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*).

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. – (*Modelli di organizzazione dell'ente qualificato come impresa alimentare*). – 1. Nei casi di cui all'articolo 6, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale idoneo all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi:

a) al rispetto dei parametri concernenti la fornitura di informazioni sugli alimenti;

b) alle attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;

c) alle attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ossia alla possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzate a garantire la qualità, la sicurezza e l'integrità dei prodotti e delle loro confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti

non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;

f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, con adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull'effettività e sull'adeguatezza del modello.

2. I modelli di cui al comma 1, avuto riguardo alla natura e alle dimensioni dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività prescritte nel modello;

b) un'articolazione di funzioni che assicurino le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti alimentari o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

3. Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 11 novembre 2011, n. 180, il compito della vigilanza sul funzionamento dei modelli di cui al presente articolo in materia di reati alimentari può essere affidato anche a un solo soggetto, purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Tale soggetto è individuato nell'ambito di un elenco nazionale istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con provvedi-

mento del Ministero dello sviluppo economico.

4. Il titolare di un'impresa alimentare avente meno di dieci dipendenti e un volume di affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e di tutela della sicurezza degli alimenti o dei mangimi e della lealtà commerciale, qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo. In tal caso, non ha l'obbligo di designare l'operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità »;

b) all'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), le parole: « 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 513 e 515 »;

c) dopo l'articolo 25-bis.1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 25-bis.2. – (*Frodi nel commercio di prodotti alimentari*). – 1. In relazione alla commissione dei reati relativi a frodi nel commercio di prodotti alimentari previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di cui all'articolo 517-quater, la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater.1 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, della presente legge.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

ART. 25-bis.3. — (*Delitti contro la salute pubblica*). — 1. In relazione alla commissione dei delitti contro la salute pubblica previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

a) per il delitto di cui all'articolo 439, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

b) per il delitto di cui all'articolo 440, la sanzione pecuniaria da cinquecento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

c) per il delitto di cui all'articolo 440-bis, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da sei mesi a un anno;

d) per il delitto di cui all'articolo 440-ter, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

e) per il delitto di cui all'articolo 440-quater, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi;

f) per il delitto di cui all'articolo 445-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività da uno a due anni;

g) per il delitto di cui all'articolo 452, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote e l'interdizione dall'esercizio dell'attività fino a sei mesi.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, lettera a), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio del-

l'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».

ART. 5.

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283).

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa è ammessa alle seguenti condizioni:

a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza resi necessari dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo resi necessari dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni di cui al comma 1 non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare sul corretto svolgimento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione e di efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti o dei mangimi e di lealtà commerciale, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante sul corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni ad esso delegate »;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per l'inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti nazionali o dell'Unione europea, oppure per il cattivo stato o l'inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione o per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o in quantità superiore ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultino nocivi o inadatti al consumo umano è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso per le finalità del commercio all'ingrosso o della distribuzione ad ampi settori di mercato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione ad essi, il consumo degli alimenti possa comportare effetti dannosi per la salute anche soltanto di particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi nell'esercizio del commercio al dettaglio o della somministrazione, si applica la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

Se gli stessi fatti sono commessi per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

5. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applica l'articolo 36 del codice penale.

6. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 consegue un disastro sanitario, si applica l'articolo 445-*bis* del codice penale.

7. Agli effetti della legge penale, si applicano le nozioni di commercio all'ingrosso e al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 »;

c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-*bis*. — 1. Gli alimenti si intendono inadatti al consumo umano quando, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, ovvero in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il loro uso risulti inaccettabile.

ART. 5-*ter*. — 1. Quando le condotte di cui all'articolo 5 riguardano alimenti o sostanze la cui pericolosità per la salute non sia stata definitivamente accertata, individuati dai provvedimenti che attuano il principio di precauzione in materia di sicurezza alimentare, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 75.000 euro per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 e la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 5.

2. Agli effetti di cui al comma 1, costituiscono provvedimenti di attuazione del principio di precauzione le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire un livello elevato di tutela della salute adottate dalle autorità nazionali o dell'Unione europea.

ART. 5-*quater*. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti

privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 75.000 euro se il fatto è commesso nelle forme del commercio all'ingrosso o della distribuzione ad ampi settori di mercato.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso nell'esercizio del commercio al dettaglio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro »;

d) dopo l'articolo 12-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 12-*ter.* — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alla salute pubblica e alla sicurezza alimentare e la cui realizzazione dipende da rischi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possano essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero l'autorità di polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non maggiore di sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo o la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

9. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati, da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui ai commi precedenti. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

10. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.

11. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

12. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

13. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, fermi restando i limiti di cui al comma 1, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di ventiquattro mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può essere effettuata solo quando siano state eliminate tutte le fonti di potenziale rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato ».

ART. 6.

(Modifica all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

1. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

« Per le violazioni in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni vigenti in materia, ferme restando le sanzioni penali ove il medesimo fatto costituisca reato ».

ART. 7.

(Modifica all'articolo 240-bis del codice penale).

1. All'articolo 240-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « 517-ter e 517-quater » sono sostituite dalle seguenti: « 517-quater, 517-sexies e 517-septies ».

ART. 8.

(Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146).

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: « 474, » sono inserite le seguenti: « 517-*quater*, 517-*quater*.1, 517-*septies*, ».

ART. 9.

(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190).

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – (*Sanzioni*). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sono puniti con l'ammenda da 600 euro a 6.000 euro ».

ART. 10.

(Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350).

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49, primo periodo, dopo le parole: « commercializzazione di prodotti » sono inserite le seguenti: « diversi dai prodotti o sostanze alimentari »;

b) al comma 49-*bis*, il secondo periodo è soppresso.

ART. 11.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 517-*ter* e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti:

« 517-*quater*, 517-*quater.1*, 517-*sexies* e 517-*septies* »;

b) nella rubrica, le parole: « 517-*ter* e 517-*quater* » sono sostituite dalle seguenti: « 517-*quater*, 517-*quater.1*, 517-*sexies* e 517-*septies* ».

ART. 12.

(Disposizioni di coordinamento e abrogazioni).

1. L'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è abrogato.

2. Il comma 49-*quater* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

3. Gli articoli 13, comma 1, 14, commi 1 e 2, e 15 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono abrogati.

4. Gli articoli 442, 444, 516, 517-*bis*, 517-*ter* e 517-*quinquies* del codice penale sono abrogati.


5. All'articolo 32-*quater* del codice penale, dopo la parola: « 437, » sono inserite le seguenti: « 439, 440, 440-*bis*, 445-*bis*, ».

ART. 13.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



18PDL0015400